La violenza nei confronti delle persone fragili non può essere considerato un fenomeno moderno, ma nel tempo è passato da una dimensione "privata" ad una dimensione "sociale" con conseguente maggiore attenzione e progressivo aumento degli studi volti sia alla sua identificazione ed incidenza che alla individuazione di strategie preventive e di cura.

Da ciò scaturisce la volontà di approntare idonei protocolli di gestione di questi casi con conseguente necessità di una maggiore conoscenza dell'argomento da parte degli operatori che di volta in volta possono trovarsi coinvolti sia in termini di caratteristiche del fenomeno (fattori di rischio, lesioni sospette etc.) che di aspetti giuridici.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici occorre premettere che, nell'ambito della amministrazione della giustizia, gli operatori sanitari possono essere inquadrati come *esercenti un servizio di pubblica necessità* (liberi professionisti*), incaricati di un pubblico servizio o pubblici ufficiali* (dipendenti di un pubblico servizio*)*. Gli operatori sanitari che operano nel sistema sanitario pubblico possono essere inquadrati nelle ultime due fattispecie per cui il codice di procedura penale (art. 331 e 332 C.P.P) prevede l'obbligo di denuncia scritta per tutti i reati procedibili D'Ufficio di cui "*abbiano notizia*", "*nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio*". La denuncia deve essere trasmessa *senza ritardo* al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e deve contenere "*la esposizione degli elementi essenziali del fatto*", "*il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note*", "*le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti*". Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, può essere redatto e sottoscritto anche un unico atto.

L'omissione della *denuncia di reato* è sanzionata penalmente (art. 361 e 362 C.P.).

I reati ipotizzabili ai danni di persone fragili sono numerosi, di seguito si riportano quelli che più frequentemente potrebbero coinvolgere il personale sanitario.

Art. 571 Abuso di mezzi di disciplina o correzione

"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte …".

E' chiaro che laddove si parli di "abuso dei mezzi di correzione" si presuppone l'esistenza di un uso lecito di tali mezzi (c.d. ius corrigendi). In dottrina e giurisprudenza si ritiene, comunemente, che devono considerarsi leciti solo quei mezzi correttivi o disciplinari che non implicano il ricorso alla violenza fisica (pugni, schiaffi) o peggio ancora l'utilizzo di mezzi quali bastoni, fruste, cintole etc…. In particolare, per quanto riguarda le relazioni familiari, si ritiene lecito il ricorso ad una vis modicissima nei confronti dei figli minori conviventi. È, invece, del tutto esclusa la configurabilità dello ius corrigendi nei confronti dei figli di età maggiore o nei confronti della moglie da parte del marito posto che il principio di parità tra coniugi [v. Cost. 20] esclude qualunque rapporto disciplinare tra moglie e marito. Con riferimento al rapporto disciplinare tra insegnante e alunni, è esclusa la liceità di qualunque forma di punizione diversa dall'ammonizione, censura, sospensione dalla scuola, esclusione dagli scrutini o esami, espulsione da tutte le scuole dello Stato. Da evidenziare che per configurare il reato è sufficiente che dall'abuso del mezzo di correzione derivi anche il semplice pericolo del realizzarsi del danno.

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (1) [540], o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità (2), o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte…".

Tale delitto viene pacificamente qualificato come un reato abituale a condotta plurima, in quanto per la sua consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee. Il delitto può essere integrato sia mediante aggressioni fisiche in senso stretto (percosse, lesioni), sia attraverso violenze psicologiche (minacce, ingiurie) sia anche attraverso comportamenti omissivi (privare il soggetto di cure e protezione) e comunque attraverso qualsiasi atto, <<tale da incidere in modo significativo sul patrimonio morale del soggetto passivo che a causa della reiterazione di simili condotte nel corso del rapporto familiare subisce un'apprezzabile sofferenza morale o fisica>> (Trib. Palermo, sez. II, sentenza 5 giugno 2007).

Art. 582 - 583 Lesioni personali dolose

"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente …"

Le gravità delle lesioni viene""graduata" in 4 punti:

- ✓ lievissima: la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni,
- ✓ lieve: la malattia dura da 20 a 40 giorni,
- ✓ grave: la malattia o la incapacità ad attendere alle proprie occupazioni supera i 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo,
- ✓ gravissima: la malattia è certamente o probabilmente insanabile oppure vi è stata la perdita di un senso oppure la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Art. 583 bis: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è … si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo .. lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente … si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.."

Art. 591: Abbandono di persone minori o incapaci

"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito…Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato"

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi… La riduzione o il

mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona…"

Art 600 bis: Prostituzione minorile
"È punito … chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro è punito …".

Art 600-octies: Impiego di minori nell'accattonaggio
"… chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni".

Art. 605 Sequestro di persona
"Chiunque priva taluno della libertà personale"
La pena è aumentata "se il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni…"

La pena è ulteriormente aumentata "se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore".

Art 609 bis Violenza sessuale
"Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali…"
Il reato deve intendersi anche quando comunque si approfitta delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima oppure con l'inganno, sostituendosi ad altra persona. L'utilizzo di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti rappresentano un'aggravante. Laddove la vittima abbia meno di 14 anni, oppure meno di 16 quando l'autore sia un ascendente, un genitore (anche adottivo), il coniuge o convivente di essi, oppure un adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, la violenza è presunta anche se la persona offesa ha dato il suo consenso. La legge inoltre prevede una specifica attenzione per gli atti sessuali consenzienti compiuti tra minorenni; di fatto non é punibile il minorenne che compie atti sessuali consenzienti con altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni. Viene considerato anche il reato di corruzione di minorenne nell'ipotesi in cui il minore degli anni 14 venga consapevolmente fatto assistere ad atti sessuali; in questo caso il reato è procedibile D'Ufficio. E' procedibile D'Ufficio anche la violenza sessuale di gruppo.

Art. 610 Violenza privata
"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni".
La violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto

ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minacci stessa. Di fatto il delitto di violenza privata tende a garantire la libertà psichica dell'individuo, realizzandosi quando l'agente, con il suo comportamento violento e intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione.

Art 612 Minacce

"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno…"

Si commette il reato di minaccia con ogni manifestazione esterna a mezzo della quale, a fine intimidatorio, venga rappresentato ad un soggetto il pericolo di un male ingiusto che, in un futuro più o meno prossimo, possa essergli causato dal colpevole, o da altri per lui, nella persona o nel patrimonio. Si può commettere il reato di minaccia con ogni mezzo e con ogni comportamento. E' necessario però che essi siano idonei a suscitare, in chi li subisce, il timore o la preoccupazione di dover sopportare o soffrire un male ingiusto. Non è indispensabile quindi che la persona destinataria resti effettivamente intimidita.

Art. 612 bis Atti persecutori (Stalking)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita…".

Per la sussistenza del reato è necessaria la reiterazione della condotta criminosa rappresentata da minacce e/o molestie laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo e per molestia, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psico-fisico normale di un individuo.

Oltre a ciò è necessario anche che sia presente almeno una delle condizioni menzionate nella norma ovvero: a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; b) un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva. Queste specificazioni sono volte a sottolineare la necessità che tali condizioni siano concrete ed obiettivabili (da cui l'importanza della valutazione psichiatrica e psicologica di questi soggetti).

Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso…". Importante sottolineare che per la sussistenza del reato la condizione di infermità o deficienza psichica devono risultare evidenti e tali da essere riconoscibili da una qualsiasi persona "media" che ne approfitta consapevolmente.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei principali reati che possono configurare un Codice Rosa con procedibilità, pena ed eventuali misure cautelari applicabili

REATO	PROCEDIBILITÀ E TEMPI DI QUERELA	PENA	MISURE CAUTELARI
Art. 571 Abuso di mezzi di disciplina o correzione	D'Ufficio	Reclusione fino a 6 mesi	**Arresto**: non consentito **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: non consentita **Altre misure**: consentite
Art. 572 Maltrattamenti in famiglia	D'Ufficio	Reclusione da 2 a 6 anni La reclusione è maggiore se dal fatto deriva una lesione: grave: da 4 a 9 gravissima: da 7 a 15 morte: da 12 a 24	**Arresto**: obbligatorio **Fermo**: non consentito solo per primo comma **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art. 581 Percosse	Querela	Reclusione fino 6 mesi o multa fino a € 309	**Arresto**: non consentito **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: non consentita **Altre misure**: non consentite
Art. 582 -583 Lesioni personali dolose	A querela le lievissime (3 mesi) D'Ufficio lievi, gravi e gravissime	Reclusione da 3 mesi a 3 anni	**Arresto**: facoltativo **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	D'Ufficio	Reclusione da 4 a 12 anni (inferiore per lesioni di minore entità)	**Arresto**: facoltativo **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci	D'Ufficio	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	**Arresto**: non consentito **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: non consentita **Altre misure**: consentite
Art 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù	D'Ufficio	Reclusione da 8 a 20 anni	**Arresto**: obbligatorio **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art. 600 bis Prostituzione minorile	D'Ufficio	Reclusione da 6 a 12 anni + multa da € 15.000 a 150.000	**Arresto**: obbligatorio **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art. 600 octies Impiego di minori nell'accattonaggio	D'Ufficio	Reclusione fino a 3 anni	**Arresto**: non consentito **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: non consentita **Altre misure**: non consentite
Art. 605 Sequestro di persona	D'Ufficio		

REATO	PROCEDIBILITÀ E TEMPI DI QUERELA	PENA	MISURE CAUTELARI
Art 609 – bis Violenza sessuale	Di norma a querela (non revocabile) entro 6 mesi D'Ufficio se il fatto è compiuto: ✓ ai danni di un minore di 14 aa, ✓ nei confronti di un minore da un ascendente, un genitore (anche adottivo), dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, ✓ da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, ✓ in presenza di un altro reato procedibile D'Ufficio.	Reclusione da 5 a 10 anni Da 6 a 12 anni Da 6 a 12 anni Da 6 a 12 anni	**Arresto**: obbligatorio tranne che nei casi di minore gravità **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art 609 – quater Atti sessuali con minorenne	D'Ufficio se il fatto è compiuto: ✓ con minore di anni 10, ✓ con un minore di 16 anni se compiuto da un ascendente, un genitore (anche adottivo), dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, ✓ da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, ✓ in presenza di un altro reato procedibile d'Ufficio.	Da 7 a 14 anni	
Art 609 – quater Rapporti sessuali tra minori	Di norma a querela (6 mesi), comunque non é punibile il minorenne che compie atti sessuali consenzienti con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.	Reclusione da 5 a 10 anni	**Arresto**: consentito **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite

REATO	PROCEDIBILITÀ E TEMPI DI QUERELA	PENA	MISURE CAUTELARI
Art 609 – quinquies Corruzione di minorenne	D'Ufficio	Reclusione da 1 a 5 anni	**Arresto**: facoltativo **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art 609 – octies Violenza sessuale di gruppo	D'Ufficio	Reclusione da 6 a 12 anni	**Arresto**: obbligatorio **Fermo**: consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art 610 – Violenza privata	D'Ufficio	Reclusione fino a 4 anni	**Arresto**: facoltativo **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: non consentita **Altre misure**: consentite
Art. 612 - Minacce	Querela D'Ufficio se la minaccia è grave o commessa con armi o con più persone riunite	Multa fino a € 1.032 Reclusione fino ad 1 anno	**Arresto**: non consentito **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: non consentita **Altre misure**: non consentite
Art. 612 bis Atti persecutori (Stalking)	Di norma a querela (6 mesi). D'Ufficio se attuato: nei confronti di minore o disabile in presenza di altro reato procedibile D'Ufficio commesso da soggetto ammonito	Reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso: ✓ dal coniuge (anche separato o divorziato) o dal partner ✓ attraverso strumenti informatici ✓ su un minore, gravida, portatore di handicap ✓ con armi	**Arresto**: obbligatorio **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite
Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci	D'Ufficio	Reclusione da 2 a 6 anni + multa da euro € 206 a € 2.065	**Arresto**: facoltativo **Fermo**: non consentito **Custodia cautelare in carcere**: consentita **Altre misure**: consentite